



COMUNE DI CAMPARADA

Provincia Monza e Brianza

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
N. 48 del 18/01/2024

Parere dell'Organo di revisione **sull'ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo relativo ai criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente**

Il Revisore unico
Simone Bottero

Premesso

- che in data 05/01/2024 la Segretaria Generale, D.ssa Manuela Verdone, ha trasmesso:
 - copia della Relazione illustrativa tecnico finanziaria al CCI economico 2023;
 - copia della determinazione dell'Area Servizio Economico Finanziario n. 101 del 31/07/2023 avente ad oggetto: "QUANTIFICAZIONE E COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022)";
 - l'ipotesi di contratto collettivo integrativo economico 2023 sottoscritta dalle parti nell'incontro di trattativa del 28/12/2023;
 - allegato A) – Costituzione e utilizzo fondo risorse decentrate;

preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Art.79 CCNL del 16/12/2022;

visti e richiamati

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";
- l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- l'art. 8, comma 7 del CCNL 7 recante la seguente disciplina:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 18 parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- l'Art. 79, comma 1 e 2 del CCNL 16/11/2022 il quale dispone la costituzione del fondo risorse decentrate rispettivamente nella parte stabile e variabile;
- l'Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. N. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto

salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

visto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2022, sottoscritta dalla Delegazione Trattante di parte pubblica con le rappresentanze sindacali in 28/12/2023;

vista la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria relativa all'ipotesi di contratto di cui sopra, redatta ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies, del citato D.lgs n.165/2001;

preso atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l'Ente ha proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023;

visto il verbale relativo all'ipotesi della contrattazione sindacale, il Fondo delle risorse decentrate, disponibili al netto finanziamento PO, è costituito nel rispetto della normativa contrattuale vigente e quantificato con determinazione N. 101 del 31/07/2023:

- risorse decentrate stabili soggette al limite	€ 16.342,01.-;
- risorse decentrate stabili non soggette al limite	€ 4.272,90.-;
totale risorse decentrate stabili	€ 20.614,91.-
- risorse decentrate variabili soggette al limite	€ 0.-;
- risorse decentrate variabili non soggette al limite	€ 1.362,53.-;
totale risorse decentrate variabili	€ 1.362,53.-

totale risorse decentrate disponibili per la CCI € **21.977,44.-**

atteso che il Revisore, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, si è avvalso della collaborazione della Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, D.ssa Chiara Ferretti, dalla quale ha ricevuto tutte le informazioni utili per la redazione del prescritto parere.

Ciò premesso, il Revisore verificato che:

- ⇒ la relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- ⇒ i fondi contrattuali per l'anno 2023 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- ⇒ l'onere scaturente dall'ipotesi della contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- ⇒ il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

per tutto quanto sopra riportato, il Revisore unico,

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) – Economico 2023, con la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023.

Il Revisore unico
Simone Bottero